

CODICE ETICO

degli Operatori e delle Operatrici di Spiaggia aderenti alla Rete Ri3



**RETE IMPRESE
INNOVATIVE E INCLUSIVE**

Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data adozione
1	Rev. 0	09/06/2026	Prima emissione	10/06/2026

Premessa

Gli Operatori e le operatrici di Spiaggia aderenti al presente Codice Etico esercitano la propria attività con la consapevolezza che lo stabilimento balneare non è soltanto un luogo di servizio, ma uno spazio di relazione, accoglienza e condivisione, aperto al dialogo e al confronto.

Aderendo a questo Codice, gli operatori e le operatrici intendono operare come imprese innovative e inclusive, attente alle ricadute sociali e ambientali delle proprie attività economiche, promuovendo ambienti di lavoro e di ospitalità accoglienti e inclusivi, e riconoscendo nella diversità una ricchezza e un motore di sviluppo della collettività.

Il presente Codice celebra i valori che riconoscono la dignità umana, la tolleranza, l'inclusione e l'eguaglianza nei confronti di cittadini e cittadine, clienti, lavoratori e lavoratrici, fornitori e fornitrici, visitatori e visitatrici, e si propone di sensibilizzare enti, associazioni e imprese del territorio verso una sempre più ampia adozione di buone pratiche.

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1.1. Il presente Codice Etico definisce i valori, i principi e le norme di condotta che gli Operatori e le operatrici di Spiaggia aderenti si impegnano a osservare nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con clienti, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, fornitori e fornitrici, istituzioni e comunità del territorio.

1.2. Le disposizioni del Codice si applicano ai/alle titolari e ai legali rappresentanti delle attività aderenti, nonché — per quanto di competenza — al personale dipendente, ai collaboratori e alle collaboratrici e a tutti coloro che operano in nome e per conto delle attività medesime.

1.3. Ogni aderente si impegna a far conoscere e rispettare i contenuti del presente Codice da parte del proprio personale e dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici.

Art. 2 — Principi e valori fondamentali

Gli Operatori e le Operatrici di Spiaggia aderenti riconoscono e fanno propri i seguenti valori:

- **Dignità umana:** il rispetto incondizionato del valore e dell'unicità di ogni persona, considerata di pari rango e dignità.
- **Tolleranza, inclusione ed eguaglianza:** l'impegno a riconoscere e valorizzare ogni persona, senza alcuna forma di pregiudizio o discriminazione.
- **Accoglienza come condivisione:** la convinzione che l'accoglienza sia sinonimo di condivisione e che l'esperienza di ogni singola persona — cliente, lavoratore o lavoratrice, fornitore o fornitrice, cittadino o cittadina — contribuisca alla crescita collettiva.
- **Diversità come ricchezza:** il riconoscimento della diversità quale fonte di valore e motore di sviluppo della società.
- **Legalità, correttezza e buona fede:** il rispetto della normativa vigente e la condotta improntata a correttezza e buona fede in tutti i rapporti.
- **Responsabilità sociale e ambientale:** l'attenzione alle ricadute sociali e ambientali delle proprie attività e l'impegno verso la sostenibilità.

- **Approccio intersezionale:** Gli aderenti e le aderenti riconoscono che ogni persona vive identità molteplici e interconnesse. L'impegno verso l'inclusione non può limitarsi a una singola dimensione, ma deve considerare come le diverse caratteristiche personali (genere, orientamento, origine, disabilità, età, classe sociale) si sovrappongono, impegnandosi a contrastare le discriminazioni multiple e a promuovere un'equità che tenga conto della complessità di ogni individuo.

Art. 3 — Diversità, inclusione e non discriminazione

3.1. Gli aderenti e le aderenti rispettano ogni forma di identità della persona, intesa come libera espressione e crescita culturale della collettività, e garantiscono accoglienza, ospitalità ed eguale qualità di servizi e prodotti a tutte e tutti, senza alcun pregiudizio, inclusi quelli relativi all'identità sessuale e all'orientamento di genere.

3.2. Gli aderenti e le aderenti si oppongono a ogni manifestazione di omobitansfobia e a ogni forma di violenza o discriminazione, in qualsiasi ambiente essa si manifesti, schierandosi in modo chiaro e inequivocabile dalla parte di chi ne è vittima all'interno delle proprie attività e nel territorio.

3.3. Gli aderenti e le aderenti adottano comportamenti empatici, accoglienti e mai giudicanti, e promuovono buone pratiche sociali volte ad abbattere ogni forma di pregiudizio, ispirandosi ai principi di equità e di lotta alla discriminazione sociale e alle buone pratiche promosse da protocolli e codici etici di settore in materia di diversità e inclusione, quali — a titolo esemplificativo — il protocollo «Queer Vadis» (Diversity & Inclusion) e il codice etico AITGL.

Art. 4 — Rapporti con clienti, visitatori e visitatrici

4.1. Gli aderenti e le aderenti accolgono clienti, visitatori e visitatrici con ospitalità, cortesia e rispetto, garantendo eguale qualità del servizio a tutte e tutti.

4.2. Lo stabilimento è inteso come luogo aperto al dialogo, al confronto, al rispetto e alla conoscenza, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata.

4.3. Gli aderenti e le aderenti sollecitano clienti, visitatori e visitatrici a essere ambasciatori e ambasciatrici consapevoli del cambiamento culturale, nel contrasto a ogni forma di violenza e pregiudizio e nel riconoscimento del valore di ogni essere umano.

Art. 5 — Rapporti con il personale, collaboratori e collaboratrici

5.1. Gli aderenti e le aderenti assumono il personale offrendo pari opportunità di impiego e di carriera, indipendentemente da orientamento, identità di genere, origine, convinzioni personali o qualsiasi altra condizione personale.

5.2. Gli aderenti e le aderenti promuovono ambienti di lavoro accoglienti e inclusivi, attenti al benessere e alla soddisfazione dei dipendenti e delle dipendenti, dei collaboratori e delle collaboratrici, e si impegnano a migliorare le condizioni di lavoro.

5.3. Gli aderenti e le aderenti garantiscono il pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla **sicurezza sul lavoro**.

5.4. Gli aderenti e le aderenti tutelano la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività, utilizzandoli esclusivamente per le finalità consentite e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 — Rapporti con fornitori e stakeholder

6.1. Gli aderenti e le aderenti diffondono, attraverso collaboratori, collaboratrici e stakeholder, l'utilizzo di pratiche di consapevolezza e di inclusione, auspicando l'adozione di politiche aziendali e sociali coerenti con i valori del presente Codice.

6.2. Gli aderenti e le aderenti privilegiano relazioni con fornitori, fornitrici e partner che condividano i principi di legalità, correttezza, sostenibilità e inclusione, instaurando rapporti di reciproca collaborazione e condivisione di strategie.

Art. 7 — Sostenibilità ambientale

7.1. Gli aderenti e le aderenti si impegnano a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, promuovendo progetti di **economia circolare** e di **efficientamento energetico**.

7.2. Le decisioni in materia di consumi e di approvvigionamento energetico sono assunte come espressione concreta di una responsabilità sociale e ambientale autentica.

Art. 8 — Inclusione lavorativa e responsabilità sociale

8.1. Gli aderenti e le aderenti favoriscono l'**inserimento lavorativo di persone fragili o svantaggiate**, valorizzandone capacità e competenze.

8.2. Gli aderenti e le aderenti sostengono, con iniziative concrete — quali eventi culturali, progetti di inclusione lavorativa e partecipazione a enti e associazioni del territorio — la crescita di una comunità più equa e inclusiva.

Art. 9 — Comunità, territorio e impresa partecipata

9.1. Gli aderenti e le aderenti partecipano attivamente alla vita della comunità e del territorio, collaborando con enti, associazioni e istituzioni e sostenendo iniziative culturali volte alla tutela dei diritti, all'educazione al rispetto e all'inclusione.

9.2. Gli aderenti e le aderenti adottano una modalità di **impresa partecipata**, ricercando insieme ai cittadini e alle cittadine il miglioramento continuo nel cammino verso una società sempre più equa e libera da ogni pregiudizio e discriminazione.

9.3. Gli aderenti e le aderenti riconoscono nel turismo un valore di condivisione di esperienze e nel messaggio che esso diffonde uno strumento di crescita culturale collettiva.

Art. 10 — Legalità e integrità

10.1. Gli aderenti e le aderenti si comportano secondo correttezza e buona fede in tutti i rapporti e nel rispetto della normativa vigente.

10.2. I titolari e le titolari e i legali rappresentanti delle attività aderenti dichiarano di non essere stati interdetti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale né dalla facoltà di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

10.3. Gli aderenti e le aderenti, i loro legali rappresentanti e i membri degli eventuali organi comuni si impegnano a non essere indagati né condannati — anche in primo grado — per reati contro la Pubblica Amministrazione o contro la persona o di particolare gravità, quali a mero titolo esemplificativo peculato, corruzione e traffico illecito di influenze. Il sopravvenire di tali condizioni durante la vigenza dell'adesione comporta l'obbligo di immediata comunicazione e gli adempimenti previsti dal regolamento interno.

Art. 11 — Comunicazione e marketing responsabili

11.1. Gli aderenti e le aderenti assicurano che le proprie azioni di comunicazione e di marketing — locali, nazionali e internazionali — rispecchino i valori di inclusione, rispetto e non discriminazione affermati dal presente Codice.

11.2. La comunicazione degli aderenti e delle aderenti contribuisce a sensibilizzare il territorio verso una sempre maggiore consapevolezza e a diffondere buone pratiche di accoglienza e inclusione.

Art. 12 — Attuazione, vigilanza e segnalazioni

12.1. Gli aderenti e le aderenti si impegnano a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice e a promuoverne la conoscenza presso il proprio personale e i propri collaboratori e le proprie collaboratrici.

12.2. La vigilanza sull'applicazione del Codice e la valutazione delle eventuali violazioni sono affidate a un Comitato Etico, costituito all'atto della sottoscrizione del presente Codice e composto da un rappresentante degli Operatori e delle Operatrici aderenti e da due soggetti esterni. In sede di prima nomina il Comitato Etico è composto da Stefano Mazzotti (rappresentante degli Operatori e delle Operatrici aderenti), Simone Graffieti e Lino Sbraccia (soggetti esterni). Il Comitato Etico opera secondo le modalità definite dal regolamento interno.

12.3. Chiunque rilevi comportamenti contrari ai principi del presente Codice può effettuare una segnalazione a Lino Sbraccia (lino.sbraccia@gmail.com), che sarà trattata con riservatezza e tutela del segnalante.

12.4. Le violazioni accertate sono sottoposte all'esame dell'organo competente per i provvedimenti del caso, previa valutazione delle motivazioni addotte dall'aderente.

Art. 13 — Disposizioni finali

13.1. Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione e può essere modificato o integrato secondo le modalità previste dal regolamento interno.

13.2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme di legge applicabili e ai regolamenti interni eventualmente adottati.

